



STUDI PROFESSIONALI CONSILP-CONFPROFESSIONI CONFEDERTECNICA - CIPA ACCORDO CONTRATTUALE 28/7/2004 PARTE ECONOMICA E NORMATIVA

In data 28 luglio 2004, è stata raggiunta un'intesa sindacale valida per i dipendenti degli Studi Professionali. Ora, gli istituti economico-contrattuali di seguito commentati, unitamente alle materie già regolamentate nelle precedenti intese (apprendistato, congedi parentali, orario di lavoro e la cassa di assistenza sanitaria supplementare), diventano il "nucleo" centrale del futuro unico contratto di lavoro per gli Studi Professionali. Viceversa, per tutto quanto non previsto da queste intese unitarie, restano in vigore le diverse discipline contrattuali stabilite nei diversi c.c.n.l.

Premessa - Validità e sfera di applicazione del contratto

Il nuovo accordo sindacale 28 luglio 2004 disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra tutte le attività Professionali, anche se gestite in forma di studio, in forma di Studio Associato e, ove consentito dalla legge, in forma di società e il relativo personale dipendente. Lo stesso si applica a tutte le attività Professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche "Aree":

Area professionale AMMINISTRATIVA ECONOMICO – GIURIDICA

Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori Contabili, Avvocati, Notai. Altre professioni (abilitate, a norma di legge, all'esercizio autonomo della professione) di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

Area professionale TECNICA

Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali. Altre professioni (abilitate, a norma di legge, all'esercizio autonomo della professione) di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

Area professionale MEDICO – SANITARIA E ODONTOIATRICA

Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri. Operatori Sanitari, (abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale). Altre professioni (abilitate, a norma di legge, all'esercizio autonomo della professione, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici) di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. Riportiamo di seguito i principali istituti contrattuali modificati e/o integrati da nuove norme o disposizioni.

1 - Aspetti retributivi

1.1. Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari

Al fine di procedere all'armonizzazione contrattuale tra i CCNL stipulati da Consilp - Confprofessioni, Cipa e Confedertecnica le parti hanno definito la tabella retributiva unica, come di seguito riportata, che sarà valida a partire dal 1 luglio 2004. Attraverso quest'intesa sono stati definiti gli aumenti retributivi relativi al 1° biennio (1 ottobre 2003 – 30 settembre 2005) con decorrenza 1 luglio 2004.

TABELLA RETRIBUTIVA UNICA PER DIPENDENTI IN FORZA AL 30 GIUGNO 2004

LIVELLI	Minimi tabellari al 30/6/2004	Aumento dal 1/7/2004	Minimi tabellari al 1/7/2004	Elemento Naz.le Allineamento contrattuale (*)	Minimo + El. Naz. All.to Contr. dal 1/7/04
Quadri (ex 1s Confedertecnica)	1.596,67	90,53	1.687,20		
1	1.411,44	80,03	1.491,47	42,35	1.533,82
2	1.226,82	69,56	1.296,38	102,53	1.398,91
3 s	1.132,47	69,56	1.202,03	110,40	1.312,43
3	1.132,47	64,21	1.196,68		
4 s	1.098,42	62,28	1.160,70		
4	1.057,31	60,00	1.117,31		
5	986,28	55,92	1.042,20		

(*)

Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale

Viene istituita la voce "Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale" quale voce non assorbibile, che dovrà considerarsi parte integrante del minimo tabellare valido a tutti gli effetti contrattuali.

Tale voce sarà valida per i soli lavoratori inquadrati nei livelli 1°, 2° e 3° Super, ai quali veniva applicato il CCNL stipulato da Confedertecnica, così come previsto nelle tabelle retributive sopraindicate.

L'elemento nazionale di Allineamento Contrattuale sopra indicato, viene determinato dall'eccedenza derivante dalla differenza della paga base conglobata stabilita nei precedenti CCNL. Le parti sociali hanno stabilito, inoltre, che per i nuovi assunti, a partire dal 1/7/2004 si applicheranno i minimi tabellari risultanti dalla tabella retributiva unica, con l'esclusione della voce "Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale"

1.2.

Scatti di anzianità

Nell'ambito del processo di armonizzazione contrattuale le parti hanno convenuto di definire una nuova tabella degli scatti di anzianità.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2004, gli importi degli scatti di anzianità, da valere per l'intero settore, pur mantenendo il periodo di maturazione di tre anni, avranno i nuovi valori di seguito indicati.

Gli scatti di anzianità maturati fino alla data di sottoscrizione del presente accordo, non subiranno alcuna rideterminazione in relazione agli importi sotto riportati e quindi per essi resteranno validi i precedenti valori.

TABELLA

SCATTI D'ANZIANITÀ

LIVELLI	IMPORTI
Quadri	29,70
1	25,78
2	22,57
3 s	20,31
3	17,22
4 s	15,68
4	13,90
5	11,88

1.3. Assistenza sanitaria supplementare

Il rinnovo contrattuale del 24 ottobre 2001 aveva previsto all'art. 7 del testo contrattuale citato, la costituzione ex-novo di uno specifico fondo per realizzare un'assistenza sanitaria integrativa a quella del S.S.N., a favore dei dipendenti occupati nel settore. Il testo di tale articolo si limitava a fissare una quota di finanziamento del nuovo fondo, a carico degli Studi Professionali, pari a 12 euro mensili per 12 mensilità e per ciascun lavoratore; tale obbligo sarebbe dovuto decorrere dal 1 marzo 2002.

Successivamente, i versamenti al fondo per l'assistenza sanitaria integrativa avevano subito un ulteriore slittamento in avanti.

Le parti stipulanti il c.c.n.l. avevano, infatti, stabilito di procrastinare il primo versamento, previsto per il mese di ottobre 2002 al mese di marzo 2003, pur restando inalterato l'obbligo dell'accantonamento delle somme dovute (12 euro mensili per 12 mensilità) a far data dal 1 marzo 2002.

Tutto ciò premesso, nell'intesa sindacale 28 luglio 2004 si precisa che in data 22 Luglio 2003 con Atto Notarile è stata costituita la "Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali" denominata "C.A. DI.PROF.", il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie.

Le parti sociali stipulanti il contratto di lavoro hanno altresì stabilito che:

1) per il finanziamento della Cassa "C.A.DI.PROF." è stata stipulata una convenzione con l'Inps Nazionale che diventerà operante dal 1 gennaio 2005;

2) renderanno comunque operativa l'attività della Cassa attraverso un finanziamento della stessa nei seguenti termini:

- versamento, a carico dei datori di lavoro, di un "una tantum" pari a 24,00 €, per ogni dipendente, quale contributo per il periodo richiamato nei verbali in precedenza citati Il testo dell'accordo sindacale afferma che tale versamento doveva essere effettuato entro il 31 agosto 2004 (tale data è improbabile considerati i tempi di stipula dell'accordo e il periodo feriale appena trascorso, sono particolarmente stretti)
- con decorrenza 1/7/2004 la quota economica a carico dei datori di lavoro per l'assistenza sanitaria supplementare viene fissata in 13,00 Euro mensili per 12 mensilità per ogni dipendente. A tale proposito si segnala la seguente comunicazione contenente le prime istruzioni operative per l'iscrizione ed il versamento alla C.A.DI.PROF., pubblicata sul sito www.filcams.cgil.it

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ISCRIZIONE ED IL VERSAMENTO ALLA C.A.DI.PROF.

ISCRIZIONE

Dal 1° settembre 2004 l'iscrizione alla Cassa potrà essere effettuata collegandosi al sito www.popso.it e compilando le apposite maschere nell'Area C.A.DI.PROF. Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa decorrono trascorsi 6 mesi dall'iscrizione. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare le nuove assunzioni e/o le cessazioni dal rapporto di lavoro entro e non oltre 30 giorni dalla data di accadimento, compilando l'apposito campo "variazioni" nell'Area C.A.DI.PROF. sul sito internet www.popso.it

IMPORTANTE

NESSUN VERSAMENTO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO PRIMA DI AVER PROVVEDUTO ALL'ISCRIZIONE. Nel caso sia già stato effettuato, il datore di lavoro dovrà procedere comunque all'iscrizione indicando nell'apposito campo "estremi del versamento", data ed importo del bonifico effettuato. Successivamente all'iscrizione sarà cura della C.A.DI.PROF. inviare al recapito dello studio professionale il BOLLETTINO MAV con l'importo da versare, entro la data che verrà indicata sul bollettino stesso; l'importo è calcolato in base a numero e data di assunzione dei dipendenti e viene maggiorato di 1,00 euro rispetto a quanto riportato sul CCNL studi professionali per costi amministrativi e di invio postale. In alternativa al datore di lavoro è consentito versare, DOPO AVER PROVVEDUTO ALL'ISCRIZIONE, l'importo dovuto mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie

**C.a.di.prof.
c/o Banca Popolare di Sondrio
Ag. 20 di Roma
c/c n. 000002949X40
ABI 05696
CAB 03220
CIN M**

ENTITÀ DEI VERSAMENTI

Una Tantum

Definito nel contratto pari ad euro 24,00 per ogni dipendente assunto precedentemente alla data del 1° marzo 2002. Per tutte le assunzioni avvenute tra il 1 marzo 2002 ed il 15 giugno 2004 si calcola il pro rata applicando all'importo di euro 24,00 la percentuale ottenuta rapportando i mesi di lavoro prestato al totale dei mesi di riferimento dell'una tantum (si considera come mese intero le frazioni uguali o superiori a 15 giorni). Esempio: per un dipendente assunto il 15 ottobre 2003, l'importo da versare sarà pari a euro 24,00 x 9 (mesi di lavoro prestato fino al 30 giugno 2004)/28 (mesi totali dal 1 marzo 2002 al 30 giugno 2004) = euro 7,71.

Versamento ricorrente I datori di lavoro sono tenuti a versare l'importo di euro 13,00/mese per ogni dipendente con decorrenza 1° luglio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 con le scadenze:

-30 settembre 2004 euro 39,00 per ogni dipendente + una tantum (vedi sopra);
-31 dicembre 2004 euro 39,00 per ogni dipendente.

Gli importi sopra indicati valgono per tutti i lavoratori assunti entro il 15 giugno 2004. Per tutte le assunzioni successive non dovrà essere versato alcun una tantum e saranno eliminati dagli importi su indicati euro 13,00 per ogni mese di lavoro non prestato. Si considera come mese intero le frazioni uguali o superiori a 15 giorni. Esempio: per un dipendente assunto il 15 settembre 2004, il datore di lavoro sarà tenuto a versare l'importo di euro 13,00 entro il 30 settembre 2004 e l'importo di euro 39 entro il 31 dicembre 2004. Successivamente al 31 dicembre 2004 il versamento del contributo di assistenza sanitaria sarà versato mediante F24 e le denunce avverranno tramite modello DM10/2.

2 - Mercato del lavoro

2.1. Stages

Considerata l'importanza della figura dello "stagista" in questo settore, la nuova intesa sindacale ne ha regolamentato alcuni aspetti, ad integrazione della disciplina legislativa esistente. Gli elementi più caratterizzanti l'intesa possono così essere sintetizzati:

Proporzione numerica dei tirocinanti

I datori di lavoro interessati, possono ospitare tirocinanti in relazione alla struttura lavorativa dell'attività professionale, nei limiti di seguito indicati (articolo 1, comma 3, DM 25 marzo 1998, n. 142):

- Struttura lavorativa con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- Struttura lavorativa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- Struttura lavorativa con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento contemporaneamente.

Durata dei tirocini

La durata massima dei tirocini formativi e di orientamento è la seguente:

- Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria

Fino a quattro mesi

- Per i lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità

Fino a sei mesi

- Per gli allievi degli Istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione.

Fino a sei mesi

- Per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi.

Fino a dodici mesi

- Per le persone svantaggiate (articolo 4, comma 1, legge n. 38/1991: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione ex articoli 47 – 48 legge n. 354/1975 e legge n. 663/1986, altri soggetti indicati con D.P.C.M.), esclusi i soggetti portatori di handicap.

Fino a dodici mesi.

- Per i portatori di handicap.

Fino a quattro mesi

Rimborsi spese

Le somme percepite dai tirocinanti per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti, sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Assicurazione Inail

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Le Regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (articolo 3, comma 1, DM 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico- organizzativo delle attività (articolo 4, comma 1, DM 25 marzo 1998, n. 142). Il datore di lavoro può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (articolo 3, comma 2, DM 25 marzo 1998, n. 142).

3 - Gestione rapporto di lavoro

3.1. Classificazione del personale

L'accordo sindacale 28 luglio 2004 ha definito una nuova classificazione del personale articolata per aree professionali e su 8 livelli, compresi i "Quadri". Tale nuova definizione dei profili professionali assumerà veste di articolato contrattuale in occasione del rinnovo del presente accordo (la cui scadenza è prevista per il 30 giugno 2007).

4 - Assenze dal lavoro

4.1. Diritto allo studio

La disciplina contrattuale in tema di diritto allo studio è stata completamente riformulata.

Lavoratori studenti diritto allo studio

Ai lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale, sono stati aggiunti i seguenti benefici:

- considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami;
- concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

Congedi per la formazione

I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, potranno usufruire di un periodo di congedo non superiore a 11 (undici) mesi, continuativo o frazionato, nell'arco della vita lavorativa. Tali congedi non retribuiti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non comporteranno alcun onere per il datore di lavoro, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto.

Per usufruire i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e scadenza), e dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare.

Il datore di lavoro, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta, darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tecnico-organizzative legate a scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa, la domanda s'intenderà automaticamente differita di 20 (venti) giorni e, pertanto, allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo.

I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo, non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di una unità.

Congedi per l'Educazione continua in Medicina (E.C.M.)

Allo scopo di realizzare l'aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti concordano sulla necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obiettivi stabiliti dalla "Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome", validi ai fini dell'acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo. Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

5 - Gestione sindacale

5.1.Decorrenza e durata

La parte normativa del presente accordo decorre dal 1 luglio 2004 e sarà valida sino al 30 giugno 2007. La parte economica sarà valida dal 1 luglio 2004 sino alla data del 30 settembre 2005.

5.2.Ente Bilaterale Nazionale di settore

Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore ed agli enti Bilaterali Regionali di Settore, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,30 per cento della paga base tabellare, di cui:

- 0,20% a carico dei datori di lavoro;
- 0,10% a carico dei lavoratori.

La riscossione della suddetta quota contrattuale sarà effettuata in base ad apposita convenzione nazionale da stipularsi con l'INPS ai sensi della L. n.311/1973, ovvero in qualsiasi altra forma che consenta l'immediata riscossione delle quote.